

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	26
Missioni valevoli nella seduta del 13 luglio 2004	3	(Sezione 4 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	27
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	27
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 6 – Articolo 6)	28
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	Disegno di legge (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) n. 1707-D	29
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	29
Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale (Annunzio di documenti)	6	(Sezione 2 – Articolo 9)	29
Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	7	Proposta di legge n. 5126	31
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	7	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	31
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	31
Proposte di legge nn. 4568-4589-4640-4651 ..	8	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	31
(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	8	(Sezione 4 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	32
(Sezione 2 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	24	(Sezione 5 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	35	(Sezione 15 – Articolo 12)	43
(Sezione 7 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	35	(Sezione 16 – Articolo 13)	43
(Sezione 8 – Articolo 5)	37	Disegno di legge di conversione n. 5088	44
(Sezione 9 – Articolo 6 e relativa proposta emendativa)	37	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	44
(Sezione 10 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	37	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	45
(Sezione 11 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	38	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	46
(Sezione 12 – Articolo 9)	41	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	46
(Sezione 13 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	41	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	51
(Sezione 14 – Articolo 11)	42	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	52
		(Sezione 7 – Ordini del giorno)	61

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, So-

spiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ: « Istituzione della figura professionale di funzionario giudiziario » (5079) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

IX Commissione (Trasporti):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: « Agevolazioni e risorse per lo sviluppo della navigazione in acque interne » (5093) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 207 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 478) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 819, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal collegio arbitrale di Roma;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 219 del 7-9 luglio 2004 (doc. VII, n. 479) con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Roma;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Roma;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, in relazione all'articolo 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dai tribunali di Firenze e di Torino;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pescara;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 220 del 7-9 luglio 2004 (doc. VII, n. 480) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 98, comma 2, della legge della regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 6 luglio 2004, sentenza n. 204 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 475), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'articolo 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000,

n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo « tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli » anziché « le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto « gli atti, i provvedimenti e i comportamenti » anziché « gli atti e i provvedimenti » delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 6 luglio 2004, sentenza n. 205 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 476), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale);

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Con lettera in data 6 luglio 2004, sentenza n. 206 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 477), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia;

dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento;
alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 12 luglio 2004, ha trasmesso, ai sei dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per gli esercizi 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 248).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 7 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni ANEDDA ed altri n.1/00357, Antonio LEONE n. 1/00363 e POLLEDRI ed altri n. 1/00365, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2004, concernenti gli esiti della Conferenza di Cancun.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera dell'8 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione NESI n. 4/04936, pubblicata nell'*Allegato B* al Resoconto della seduta del 19 aprile 2004, concernente la tutela dei bambini affetti da diabete mellito.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Annuncio di documenti dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della prima parte della cinquantesima sessione svoltasi a Parigi dal 2 al 4 giugno 2004.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse in sede primaria):

Raccomandazione n. 742 - Forze di terra europee a dispiegamento rapido — risposta al rapporto annuale del Consiglio (*doc. XII bis n. 93*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 743 - Cooperazione europea per l'informazione dell'opi-

nione pubblica in materia di difesa (*doc. XII bis n. 94*) — alle Commissioni IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Raccomandazione n. 744 — Missioni di stabilizzazione dell'Unione Europea in Europa sud-orientale (*doc. XII bis n. 95*) alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Raccomandazione n. 745 — Sicurezza e difesa in Estonia, in Lettonia e in Lituania (*doc. XII bis n. 96*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 746 — Terrorismo biologico, chimico e radiologico (*doc. XII bis n. 97*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 747 — Agenzia europea di difesa — risposta al rapporto annuale del Consiglio (*doc. XII bis n. 98*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 748 — Politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della NATO — Risposta al rapporto annuale del Consiglio (*doc. XII bis n. 99*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Decisione n. 27 — Politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della NATO (*doc. XII bis n. 100*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 119 — Seguiti parlamentari della PESD e della PESC — dibattiti e risposte alle interrogazioni parlamentari (*doc. XII bis n. 101*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Risoluzione n. 120 Cooperazione aerspaziale fra l'Europa e la Cina (*doc. XII bis n. 102*) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 121 — Trasferimento dei poteri in Irak (*doc. XII bis n. 103*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 122 – Politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della NATO (*doc. XII bis n. 104*) – alle Commissioni III (*Affari esteri*) e IV (*Difesa*).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso, con lettera in data 8 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *i*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità stessa, aggiornata al 30 aprile 2004 (*doc. CXLI*, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (*Attività produttive*).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,

comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla citata legge n. 508 del 1999 (393).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (*Cultura*), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 agosto 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (*Bilancio*), che dovrà, esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 luglio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ED
ALTRI E CÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU CAUSE E RESPONSABILITÀ
DI CASI DI DISSESTO FINANZIARIO DI IMPRESE INDUSTRIALI
(4568-4589-4640-4651)**

(A.C. 4568 - Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating* che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di

prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

SUB-EMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.36
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: responsabilità degli episodi fino alla fine del comma con le seguenti: eventuali responsabilità politiche per gli episodi di dissesto finanziario delle imprese del gruppo Parmalat, del gruppo Cirio e della Giacomelli S.p.A. nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, comma 2:

all'alinea, dopo le parole: imprese industriali aggiungere le seguenti: e le modalità del collocamento e diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini nel periodo 1998-2002.

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi

di vendita, e le responsabilità dei soggetti che hanno contribuito a vario titolo alla diffusione fra il pubblico dei titoli pubblici argentini di cui al comma 1;

h) l'informazione del pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei rating della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle eventuali responsabilità politiche per gli episodi di dissesto finanziario delle imprese del gruppo Parmalat, del gruppo Cirio e della Giacomelli S.p.A. nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003.

0. 1. 36. 12. Benvenuto, Olivieri, Fluvi, Quartiani, Coluccini, Ruzzante.

(Approvato)

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sin-

daci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferi-

mento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 5. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli

organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento

attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 4. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 3. Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;

c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

i) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

l) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere

funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 6. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da

parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il disse-

sto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 1. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che van-

tano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza, da parte delle medesime banche, delle difficoltà finanziarie del gruppo;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 7. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 2. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, dopo le parole: dissesto finanziario di imprese aggiungere le seguenti: emittenti titoli diffusi presso il pubblico.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: attività di imprese aggiungere le seguenti: emittenti titoli diffusi presso il pubblico;

nella parte consequenziale, al titolo, sostituire le parole da: , verificatisi fino a: attività di imprese con le seguenti: emittenti titoli diffusi presso il pubblico, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese emittenti titoli diffusi presso il pubblico.

0. 1. 36. 11. Antonio Pepe.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, al titolo: sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 36. 10. Antonio Pepe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

Conseguentemente:

al comma 2, alinea, nonché alle lettere b), c) d) ed e) del medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: industriali;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: industriali;

sostituire il titolo con il seguente:
Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

1. 36. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed

esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 9. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali

non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o tempo-

rali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 8. (nuova formulazione) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 10. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;

c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sin-

daci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

i) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

l) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano po-

tuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 27. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coin-

volte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 6. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza da parte delle medesime banche delle difficoltà finanziarie del Gruppo;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della

disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 28. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine del comma con le seguenti:* sulle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat. La Commissione, inoltre, ha il compito di indagare sui recenti scandali che hanno coinvolto Bipop, Cirio e Banca 121.

1. 11. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino a:* industriali *con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

1. 1. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali *con le seguenti:* del recente dissesto del gruppo Parmalat.

Conseguentemente al comma 2:

all'alinea, sostituire le parole: delle imprese industriali *con le seguenti:* del gruppo;

alla lettera b), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo;

alla lettera c), sostituire le parole: le imprese industriali con le seguenti: il gruppo;

alla lettera d), sostituire le parole: dalle imprese industriali con le seguenti: dal gruppo;

alla lettera e), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo.

1. 2. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole da: le cause fino a: delle imprese industriali con le seguenti: prioritariamente le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat, nonché il dissesto di altre imprese, ed ha il compito di investigare sui comportamenti tenuti dalle istituzioni finanziarie coinvolte negli scandali.

1. 12. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con riferimento allo scandalo Parmalat, rilevare e valutare i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni, ed in particolare: il collegio dei sindaci, le società di revisione e le agenzie di rating, la Guardia di finanza, la Consob e la Banca d'Italia; accertare, ad ogni livello dirigenziale, le responsabilità ed i comportamenti criminali che hanno concorso a favorire il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat e hanno indotto le imprese di cui al comma 1 a ridurre sul lastrico un numero ingente di risparmiatori, minando, di fatto, la credibilità del mercato finanziario italiano.

1. 13. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , interni ed esterni, di controllo e vigilanza con le seguenti: di controllo e vigilanza esercitati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

1. 14. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: controllo e vigilanza con le seguenti: , in particolare della Banca d'Italia,

1. 15. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, o comunque riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato, nei confronti dei vertici del Gruppo Parmalat.

1. 16. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra il gruppo e gli istituti di credito che hanno concesso ingenti finanziamenti e linee di credito, senza valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e hanno, in tempi sospetti, trasferito la loro eccessiva esposizione sui risparmiatori.

1. 17. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto alte cariche nei maggiori istituti di credito coinvolti ed i vertici del gruppo.

1. 18. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo al rispetto delle norme poste a tutela del risparmiatore.

1. 19. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'identificazione delle risorse finanziarie del gruppo Parmalat che sono state distratte presso società *off-shore*, aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali e l'accertamento delle finalità cui erano destinate le suddette risorse occultate.

1. 22. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del Gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 20. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per il caso Parmalat, l'identificazione del periodo in cui sia la Banca d'Italia che tutti gli istituti di credito coinvolti erano in condizioni di potere o dovere conoscere le anomalie finanziarie del gruppo, al fine di identificare le responsabilità del trasferimento dei titoli del medesimo gruppo agli ignari risparmiatori.

1. 21. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i destinatari.

1. 23. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società.

1. 3. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat.

1. 4. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rilevare e valutare eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo Parmalat.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo Parmalat, nelle valutazioni delle

performance, nelle promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.

1. 24. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, nei confronti di azionisti, amministratori, dirigenti e funzionari delle società del gruppo e di componenti del consiglio di amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed istituti di credito.

1. 25. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) la mancata attuazione delle precedenti normative in materia di tutela del risparmio, il cui rispetto avrebbe contribuito a rendere più sicuro e trasparente il mercato mobiliare, consentendo il pieno recupero della fiducia e della propensione all'investimento da parte degli investitori.

1. 29. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 26. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'insieme delle transazioni aventi per oggetto acquisizioni e cessioni di rami d'azienda del gruppo Parmalat, al fine di individuarne le possibili collusioni con il sistema bancario.

1. 31. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) il grado di responsabilità degli operatori finanziari legati da rapporti professionali con gli istituti di credito.

1. 30. Sergio Rossi, Polledri.

(A.C. 4568 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari presenti nei due rami del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

Al comma 1, sostituire le parole: da dieci senatori e da dieci deputati con le seguenti: da venti senatori e da venti deputati.

2. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Sergio Rossi.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: mandato parlamentare aggiungere le seguenti: o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento,

2. 11. Sergio Rossi, Polledri.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.5.
DELLE COMMISSIONI.

All'emendamento 2. 5. delle Commissioni, sostituire le parole: in almeno un ramo con le seguenti: nei due rami.

0. 2. 5. 1. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: presenti nei due rami con le seguenti: , comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo.

2. 5. Le Commissioni.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due

segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

2. 6. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 5, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: e non oltre.

2. 10. Sergio Rossi, Dario Galli.

Al comma 5, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

2. 7. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

2. 2. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 5, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sette mesi.

2. 3. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 5, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: otto mesi.

2. 4. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 6, sopprimere le parole: e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

2. 8. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 4568 – Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti dal segreto, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le imprese industriali di cui all'articolo 1 hanno conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni, documenti contabili delle medesime società, dei loro consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a

procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può acquisire con le seguenti: , al fine di concludere l'inchiesta in tempi brevi, acquisisce.

3. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può acquisire con le seguenti: deve acquisire.

3. 4. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: relativi a fino a: documenti.

3. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Commissione acquisisce copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia sugli istituti di credito che hanno concesso linee di credito alle società dei Gruppi.

3. 5. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Sergio Rossi, Polledri.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: 366 e 372 del codice penale con le seguenti: da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto applicabili.

3. 2. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: essere divulgati con le seguenti: essere resi di pubblico dominio.

3. 6. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: gli atti aggiungere le seguenti: , le assunzioni testimoniali.

3. 3. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 4568 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

Al comma 1, sostituire le parole da: per tutto fino alla fine del comma, con le seguenti: su tutti gli atti e documenti prodotti dalla Commissione.

4. 1. Sergio Rossi, Dario Galli, Polledri.

Al comma 2, sopprimere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

4. 2. Sergio Rossi, Dario Galli, Polledri.

(A.C. 4568 – Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Organizzazione interna).

Al comma 4, premettere le parole: Al fine di conseguire i migliori risultati possibili,

5. 3. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 4, dopo le parole: polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* , della Guardia di finanza.

5. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 4, dopo le parole: polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* , degli ispettori della Banca d'Italia.

5. 2. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

Al comma 4, dopo le parole: polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* , del personale specializzato della Consob.

5. 4. Sergio Rossi, Polledri.

(A.C. 4568 – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (1707-D)

(A.C. 1707-D — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1707-D — Sezione 2)

ARTICOL9 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

ART. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla

presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE: SELVA E RAMPONI: PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI (5126)

(A.C. 5126 – Sezione 1)

**PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

7. 3. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 5126 – Sezione 2)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5126 – Sezione 3)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10 – 1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge n. 468 del 1978 ».

sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.4 Deiana, 8.1 Calzolaio, 8.3 Deiana, 10.1 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 8.01 Molinari, 8.02 e 8.03 Calzolaio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5126 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) *Joint Forge* in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e *Fyrom* e *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in *Fyrom*;

d) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;

e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UN-MEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

Sopprimerlo.

1. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

***1. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Grandi, Fumagalli, Crucianelli, Pisa, Folena, Melandri, Calzolaio.

Sopprimere il comma 1.

***1. 7.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spina.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla missione fino alla fine del periodo con le seguenti: alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour.

1. 6. Fumagalli, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Melandri, Calzolaio, Deiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale Enduring Freedom ed alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour ad essa collegate, è posto a disposizione dell'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione Enduring Freedom ed alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5. Fumagalli, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Pisa, Folena.

Sopprimere il comma 2.

***1. 4.** Grandi, Pisa.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 8.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spina.

Sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 9.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spina.

Sopprimere il comma 8.

- 1. 10.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spina.

(A.C. 5126 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. Per la tutela della sicurezza e della operatività del personale civile e militare partecipante alla missione di cui agli articoli 1 e 2, è vietato il ricorso a servizi armati forniti da ditte private ed è altresì fatto divieto di ogni forma di

esternalizzazione dei compiti e delle funzioni operative e logistiche di pertinenza delle forze armate.

- 2. 01.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 5126 – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.

2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

- 3. 2.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 3.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 5126 – Sezione 7)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 4.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e

2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Indennità di missione).

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — *(Trattamento missioni all'estero)*. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2004, l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1, allegata alla presente legge.

2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.

3. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del

personale militare, con decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA 1 (ART. 4-bis).

Indennità giornaliera per missioni fuori del territorio nazionale.

Grado	Area di operazioni		
	A	B	C
Ten. Generale	170	225	240
da Colonnello a Gen. Divisione	165	210	225
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello	154	195	215
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria	127	165	180

(Valori espressi in euro).

- 4. 01.** Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

(A.C. 5126 – Sezione 8)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 5.**

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

(A.C. 5126 – Sezione 9)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 6.**

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 6.**

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

6. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(A.C. 5126 – Sezione 10)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 7.**

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d),

5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: agli articoli 1, commi aggiungere le seguenti: 1, 2.

***7. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: agli articoli 1, commi aggiungere le seguenti: 1, 2.

***7. 2.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

7. 3. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli appartenenti alle forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni ed operazioni militari, non finalizzate alla difesa del territorio nazionale, possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio ed il contesto operativo

della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.

7. 4. Deiana, Mantovani, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 5126 – Sezione 11)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 8.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS,

del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati.

1-ter. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 1. Calzolaio, Molinari, Minniti, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini, Papini, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della difesa presenta entro il 28 febbraio del 2005 una relazione analitica sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma precedente, comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e alle

convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla Difesa.

8. 2. Pinotti, Angioni, Ruzzante, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Al personale civile e militare che risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

8. 3. Deiana, Mantovani, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Misure di prevenzione e sostegno*). — 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist*, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale di

parte corrente dello Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 01. Molinari, Calzolaio, Minniti, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini, Papini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Commissioni interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA, per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 02. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Misure per la tutela della salute) — 1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1, sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni, sull'ambiente e sulle popolazioni civili, elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi

del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 03. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

(A.C. 5126 – Sezione 12)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 9.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

(A.C. 5126 – Sezione 13)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si interpreta nel senso che sono comprese anche le situazioni originate da ogni atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che sia conseguenza di gravi minacce, rivolte allo Stato italiano o ai suoi cittadini da organizzazioni terroristiche, connesse all'impegno di contingenti militari italiani in operazioni internazionali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e tra-

smette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — 1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

10. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole da: , connesse fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000;

al comma 3, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000.

10. 1. Governo.

(A.C. 5126 – Sezione 14)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 11.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 5126 – Sezione 15)ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONE

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5126 – Sezione 16)ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160, RECANTE PROROGA DELLA
PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI (5088)**

(A.C. 5088 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi straordinari in aree contaminate). – 1. Il Ministro dell'ambiente collabora con il Comitato di valutazione *post* bellica dell'UNEP.

2. D'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sui possibili effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sulle popolazioni locali.

2. 01. Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che, avendo verificato *in loco* finalità della missione diverse rispetto a quelle per le quali aveva sottoscritto l'ingaggio, rifiuta

di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

10. 4. Deiana, Mantovani, Pisa, Cento, Bulgarelli, Cima, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Tutela sanitaria del personale militare). – 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogeni, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

4. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 04. Minniti, Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 02. Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Monitoraggio ambientale). — 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo in prossimità delle basi USA e NATO presenti nel territorio italiano, con particolare riguardo alla base USA di Santo Stefano a La Maddalena, dove transitano unità navali che operano in appoggio alle missioni internazionali di cui al presente decreto, anche con misurazioni di torio 234 e uranio 238.

10. 03. Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

Sopprimerlo.

14. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

(A.C. 5088 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5088 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.11 Minniti, e sugli articoli aggiuntivi 2.01 Calzolaio, 10.01 (*nuova formulazione*) Minniti, 10.02 Ruzzante, 10.03 Calzolaio, 10.04 Minniti, 10.05 Calzolaio, 10.06 e 10.07 Deiana, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5088 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

ARTICOLO 1.

(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 2.

(Organizzazione della missione).

1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ARTICOLO 3.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 4.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

a) *Joint Forge* in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e *Fyrom* e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in *Fyrom*;

d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UN-MEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

ARTICOLO 5.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4,

comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, per la quale è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo

stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

4. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

5. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

ARTICOLO 7.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento,

detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ARTICOLO 8.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previ-

sti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

ARTICOLO 11.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

ARTICOLO 12.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 609.078.895 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5088 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani ».

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004 »;

i commi da 2 a 8 sono soppressi.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004 »;

al comma 2, dopo le parole: « euro 556.788 », *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2004 »;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole da: « agli articoli » *fino a:* « 5, comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 4, comma 1 »;

al comma 2, le parole da: « agli articoli 4, commi 1, 2 e 3 », *fino a:* « Afghanistan » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 4, comma 1 »;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « commi 1, 2 e 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, »;

al comma 2, le parole: « afgano o » *sono soppresse e le parole:* « commi 1, 2 e 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, »;

il comma 4 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7 » *sono soppresse.*

All'articolo 13:

al comma 2, la cifra: « 609.078.895 » *è sostituita dalla seguente:* « 289.549.823 ».

(A.C. 5088 – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****CAPO I****MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZ-
ZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN
IRAQ****ART. 1.***(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq).**Sopprimerlo.*

- *1. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- *1. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. È disposto il rientro in Italia, con decorrenza immediata, dei contingenti militari di stanza a Nassyria, relativi alla missione di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 219.

- **1. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cento, Cima, Bulgarelli, Zanella, Pisa, Crucianelli, Folena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. È disposto il rientro in Italia, con decorrenza immediata, dei contingenti militari di stanza a Nassyria, re-

lativi alla missione di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 219.

- **1. 15.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , da condursi in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni unite o all'Unione europea,

- 1. 4.** Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Fumagalli, Calzolaio, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) all'individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall'uso di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree.

- 1. 7.** Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Fumagalli, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni.

- 1. 8.** Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Fumagalli, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario per il recupero delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni, con particolare attenzione ai bambini.

- 1. 9.** Molinari, Minniti, Papini, Intini, Melandri, Ruzzante, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il *con le seguenti:* alla presente legge è fatto obbligo di garantire il pieno ed integrale.

- 1. 16.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 10.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per la tutela della sicurezza e dell'operatività del personale civile e militare partecipante alla missione di cui al presente articolo, è vietato il ricorso a servizi armati forniti da ditte private ed è altresì fatto divieto di ogni forma di esternalizzazione dei compiti e delle funzioni operative e logistiche di pertinenza delle forze armate.

- 1. 17.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i ri-

sultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

- 1. 11.** De Brasi, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Sereni, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

Sopprimerlo.

- *2. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 2. 10.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, presieduto dal Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, con il compito di attuare gli interventi di cui al presente articolo. L'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane, indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del dipartimento della protezione

civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana e da un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni culturali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo.

2. 11. Folena, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Calzolaio, Fumagalli, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di contingenti militari e dei compiti loro affidati.

2. 3. Angioni, Ranieri, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Intini.

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la realizzazione delle finalità della missione di cui all'articolo 1, è garantita la completa autonomia delle attività delle organizzazioni non governative e

quella del personale italiano di poter operare autonomamente dai contingenti militari che costituiscono la forza multinazionale in Iraq.

2. 5. Folena, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Fumagalli, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Intini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

2. 6. Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Fumagalli, Folena, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Intini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi straordinari in aree contaminate). — 1. Il Ministro dell'ambiente collabora con il Comitato di valutazione *post* bellica dell'UNEP.

2. D'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per

lo studio e l'informazione sui possibili effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sulle popolazioni locali.

- 2. 01.** Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

ART. 3.

(Rinvii normativi).

Sopprimerlo.

- *3. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- *3. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sopprimere il comma 1.

- 3. 2.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 3.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

ART. 4.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- *4. 1.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

- *4. 2.** Folena, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Pisa, Fumagalli, Grandi, Deiana.

Sopprimerlo.

- *4. 3.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 4. 4.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 284.984.563 con le seguenti: euro 279.984.563.

- 4. 5.** Folena.

ART. 6.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- *6. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

- *6. 15.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- **6. 2.** Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Pisa, Fumagalli, Folena, Grandi, Deiana.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- **6. 3.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 16.** Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 2.

- 6. 5.** Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- 6. 17.** Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il contingente militare italiano in Iraq non può essere sottoposto al Comando operativo di forze armate straniere.

- 6. 8.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cima, Bulgarelli, Cento, Giordano, Crucianelli, Pisa.

Aggiungere, in fine, i seguenti comma:

3-bis. Gli accordi negoziati con il Governo iracheno che regolano la presenza, le garanzie e l'impiego operativo del contingente militare italiano in Iraq devono essere preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari.

3-ter. Tali accordi, anche se stipulati in forma semplificata, devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, a norma della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

- 6. 9.** Deiana, Mantovani, Pisa, Cento, Cima, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena, Folena, Crucianelli, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È categoricamente escluso, in ogni caso, che il contingente militare ita-

liano possa essere impiegato in operazioni di combattimento o di contrasto bellico alla guerriglia.

- 6. 11.** Deiana, Mantovani, Russo Spena, Alfonso Gianni, Cima, Cento, Bulgarelli, Giordano, Folena, Crucianelli, Pisa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È disposto l'immediato rientro del contingente italiano in Iraq là dove si verifichino atti ostili e condizioni di insicurezza per i militari italiani.

- 6. 12.** Deiana, Mantovani, Cento, Bulgarelli, Cima, Pisa, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano, Folena, Crucianelli.

ART. 7.

(Indennità di missione).

Sopprimerlo.

- 7. 10.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 3.** Crucianelli, Melandri, Calzolaio, Pisa, Fumagalli, Folena, Grandi, Deiana.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia si applicano a decorrere dal 15 aprile 2002, relativamente al personale impiegato nelle fasi di pianificazione e costituzione dell'EUPM. Per le

finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 38.187 per l'anno 2004.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 11. Minniti.

ART. 8.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

Sopprimerlo.

8. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

ART. 9.

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

*9. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sopprimerlo.

*9. 2. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

*9. 3. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Riso Spena.

ART. 10.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.

10. 10. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

*10. 2. Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

*10. 11. Molinari, Pinotti, Ruzzante, Rannieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

Al comma 1, sostituire le parole: di guerra con le seguenti: di pace.

10. 12. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che, avendo verificato *in loco* finalità della missione diverse rispetto a quelle per le quali aveva sottoscritto l'ingaggio, rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

10. 4. Deiana, Mantovani, Pisa, Cento, Bulgarelli, Cima, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli appartenenti alle forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.

10. 5. Deiana, Mantovani, Bulgarelli, Cima, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cento.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Misure per la tutela della salute). — 1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il ministro della salute, di concerto con il ministro della difesa, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministro degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 01. (Nuova formulazione) Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Tutela sanitaria del personale militare). — 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

4. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 04. Minniti, Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 02. Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Commissione interministeriale di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 05. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Monitoraggio ambientale). — 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo in prossimità delle basi USA e NATO presenti nel territorio italiano, con particolare riguardo alla base USA di Santo Stefano a La Maddalena, dove transitano unità navali che operano in appoggio alle missioni internazionali di cui al presente decreto, anche con misurazioni di torio 234 e uranio 238.

10. 03. Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti sostanze nocive.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

10. 06. Deiana, Mantovani, Cento, Cima, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte, risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

10. 07. Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena.

ART. 12.

(Rinvii normativi).

Sopprimerlo.

12. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

(Entrata in vigore).

Sopprimerlo.

14. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

(A.C. 5088 – Sezione 7)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

vista la grave situazione in cui versa il popolo iracheno;

vista la stagnazione in cui versa l'opera di ricostruzione del Paese;

visti i crescenti bisogni dal punto di vista igienico sanitario ed i rischi che incombono sulla salute degli iracheni;

vista la situazione drammatica in cui versano gli anziani ed i bambini iracheni;

vista la necessità di investire risorse adeguate per riportare alla normale funzionalità il servizio sanitario, gli impianti igienico sanitari, il sistema formativo scolastico,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento sull'entità dei fondi fino ad oggi spesi per la ristrutturazione dell'Iraq;

ad informare il Parlamento su quanti progetti siano stati autorizzati e finanziati per le organizzazioni non governative che hanno chiesto di operare in Iraq;

a prevedere nella prossima manovra finanziaria fondi aggiuntivi, per partecipare concretamente alla ricostruzione dell'Iraq tramite la cooperazione e le organizzazioni umanitarie.

9/5088/1 Fioroni, Realacci.

La Camera,

premesso che,

l'instabilità interna della situazione irachena e la difficoltà di raggiungere una situazione di soddisfacente sicurezza sul terreno permangono anche dopo la dichiarazione di passaggio di poteri al governo transitorio guidato dal premier Iyad Al-lawi;

la risoluzione 1546 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata lo scorso 8 giugno, rappresenta un apprezzabile contributo, sebbene ancora non soddisfacente, ad avviare una fase nuova, sostenuta dalle stesse Nazioni Unite e in cui queste vengano pienamente coinvolte;

nella seduta del 20 maggio scorso è stato chiesto dai gruppi di opposizione che sottoscrivono questo documento il ritiro del contingente militare italiano;

un'azione tesa alla pacificazione dell'Iraq può aver luogo solo a condizione che le forze multinazionali siano poste sotto il comando e il controllo diretto delle Nazioni Unite e che vi partecipino contingenti militari provenienti anche da paesi europei e arabi non coinvolti nel conflitto;

questi presupposti assicurerebbero la necessaria discontinuità rispetto al tragico errore della guerra e agli orrori del dopoguerra, garantendo un ruolo effettivo di costruzione della pace e dello stato di diritto nel paese;

l'incertezza nell'attribuire all'Onu un effettivo ruolo di guida nel sostegno al processo di transizione democratica e di coordinamento degli sforzi della comunità internazionale acuisce la situazione di insicurezza e di disordine, compromette la credibilità e l'autonomia del governo transitorio iracheno, rendendo peraltro più difficile l'insediamento di una nuova missione delle Nazioni Unite a Bagdad;

risulta indispensabile un'iniziativa politica dell'Unione europea volta al recupero dell'unità di intenti e di azione dell'Unione riguardo alla vicenda irachena, senza la quale è difficile immaginare il concreto coinvolgimento sul terreno delle forze militari dei maggiori paesi dell'Unione;

egualmente importante è assicurare un forte sostegno della comunità internazionale al popolo iracheno per costruire uno Stato democratico e di diritto;

una missione italiana su base radicalmente nuove potrebbe esser conce-

pita, in attuazione del paragrafo 13 della Risoluzione 1546, laddove si prospetta un contingente multinazionale particolare e distinto « con la specifica missione di garantire la sicurezza alla presenza delle Nazioni Unite in Iraq », a servizio, quindi, dei funzionari internazionali a difesa delle strutture logistiche Onu una volta installatesi nuovamente in Iraq;

un sincero apprezzamento deve essere espresso al lavoro svolto dalle organizzazioni umanitarie italiane dedite ad interventi umanitari e di soccorso, affiancate spesso con zelo, coraggio, e professionalità da iniziative spontanee dei nostri militari, con le quali si è avviato ad un'azione istituzionale del Governo lacunosa e insufficiente proprio nel campo, quello della ricostruzione e della solidarietà, che doveva caratterizzare la nostra missione;

impegna il Governo

a moltiplicare gli sforzi diplomatici e l'iniziativa politica volta ad assicurare una piena partecipazione dei partner europei che hanno espresso dissenso rispetto alla scelta della guerra in Iraq alla nuova fase di transizione democratica in Iraq, verificando l'esistenza delle condizioni politiche che rendano effettivo il ruolo di guida delle Nazioni Unite a Bagdad;

a contribuire con un contingente italiano ad una presenza militare multinazionale in Iraq, finalizzata alla costruzione della pace e incaricata della sicurezza della presenza delle Nazioni Unite in quel Paese, qualora alla stessa decidessero di partecipare le forze dei paesi europei non belligeranti, comunque nell'ambito di una

diretta assunzione di responsabilità delle Nazioni Unite e a seguito di una specifica richiesta del governo iracheno;

a garantire il massimo sostegno alle azioni umanitarie, alle iniziative di ricostruzione delle infrastrutture e dell'amministrazione irachena, tenendo conto dell'esperienza maturata dalle Ong italiane e internazionali presenti;

a istituire in Italia un gruppo di lavoro e di coordinamento incaricato di assicurare il coordinamento funzionale e multidimensionale delle iniziative italiane in Iraq;

a proporre al Parlamento un programma di sostegno alle forze democratiche irachene, così da irrobustire i soggetti politici e della società civile irachena che dovranno dar vita ad un nuovo Iraq, favorendo altresì l'invio di una missione parlamentare in Iraq;

ad adoperarsi, in conformità dell'orientamento espresso dall'Unione europea al governo iracheno, affinché in questa delicata fase di transizione siano garantiti il pieno rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, sia garantita altresì la non applicazione della pena di morte e a disporre in ogni caso che i militari italiani impegnati in Iraq, conformemente ai nostri principi costituzionali, non consegnino prigionieri ad autorità governative che applicano la pena di morte;

a rendere conto periodicamente al Parlamento sull'evoluzione della situazione.

9/5088/2 (Nuova formulazione) Violante, Castagnetti, Intini.